

Fondo di garanzia INPS

In attuazione della **direttiva 80/987/CEE**, con il **D. Lgs. n. 80 del 1992**, il Legislatore ha previsto l'istituzione presso l'INPS di un apposito **Fondo di Garanzia** contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento dei contributi alle forme di previdenza complementare da parte del datore di lavoro insolvente, finanziato con una quota del contributo di solidarietà pagato dai datori di lavoro sulle somme versate alla previdenza complementare.

Le modalità di intervento sono disciplinate dalla **Circolare INPS n. 23 del 22 febbraio 2008** (modulistica sul sito www.inps.it). Questo fondo si sostituisce al datore di lavoro nel pagamento del TFR, dei contributi del lavoratore e del datore di lavoro al fondo pensione al verificarsi di situazioni di insolvenza legate a procedure concorsuali quali fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria. Tutti coloro i quali abbiano una posizione ancora aperta nel Fondo possono quindi ottenere la restituzione delle somme non versate dal datore di lavoro.

L'intervento del Fondo è subordinato ad alcune condizioni che si riepilogano sinteticamente per quanto di interesse degli iscritti al Previdapi (per un'esposizione più dettagliata si rimanda alla summenzionata circolare):

1. non aver riscattato integralmente la posizione contributiva presente presso il Fondo pensione alla data di presentazione della domanda all'INPS;
2. la cessazione del rapporto di lavoro;
3. le contribuzioni devono essere maturate dopo il 28 febbraio 1992, data di entrata in vigore del D.Lgs. n.80;
4. l'insolvenza del datore di lavoro deve essere accertata mediante l'apertura di una delle procedure concorsuali previste (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo) e deve altresì esservi un accertamento del credito e, cioè: la somma della quota azienda, quota dirigente, TFR - relativo alle omissioni contributive per le quali si richiede l'intervento del Fondo di Garanzia - che (per le prime tre procedure sopra indicate) avviene con l'ammissione del credito stesso allo stato passivo della procedura;
5. il termine di prescrizione per il diritto alla richiesta di intervento del Fondo di Garanzia è di 10 anni a decorrere dalla data di cessazione del rapporto di lavoro con il datore insolvente.

Previdapi, in quanto titolare del credito, si attiva per l'ammissione del credito allo stato passivo; tuttavia, **la richiesta all'INPS per l'intervento del Fondo di Garanzia può essere presentata esclusivamente dal lavoratore.**

Prima di contattare Previdapi, è necessario che **il dirigente richieda all'INPS la modulistica predisposta dall'Istituto per l'attivazione del Fondo di Garanzia**. La compilazione di parte di essa (nello specifico il modello PPC/FOND) è a carico del fondo pensione e Previdapi offre ai propri iscritti la più ampia disponibilità in tal senso. Si invitano, pertanto, i dirigenti interessati ad inviare a Previdapi il modulo che verrà loro consegnato dall'INPS e Previdapi provvederà alla compilazione e alla restituzione dello stesso nei tempi più rapidi.

In caso di esito positivo della richiesta di intervento del Fondo di Garanzia, le somme omesse saranno versate dall'INPS direttamente a Previdapi che provvederà ad allocarle nella posizione del dirigente interessato e saranno corrisposte a quest'ultimo al momento dell'erogazione della prestazione.